Il decreto dignità ripristina le modalità ordinarie di riscossione dell'imposta

Iva, split payment addio

Professionisti, stop alla scissione dei pagamenti

DI FRANCO RICCA

Professionisti fuori dal raggio d'azione dello «split payment» dell'Iva. A partire dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge dignità, alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta Irpef non è più applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti per il versamento dell'Iva, previsto dall'articolo 17-ter del dpr n. 633/72 per le operazioni fatturate alle amministrazioni pubbliche ed agli altri soggetti elencati nel predetto articolo. Lo stabilisce l'articolo 12 del decreto. Il provvedimento ripristina, dunque, le ordinarie modalità di riscossione dell'Iva per le prestazioni di servizi, rese ai soggetti indicati nell'art. 17-ter, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del dpr n. 600/73. Conseguentemente, le fatture per prestazioni sottoposte a ritenuta Irpef emesse a decorrere dal giorno di entrata in vigore del dl, ancorché riferite a prestazioni rese precedentemente, non dovranno più recare l'indicazione «scissione dei pagamenti» (o split payment) e dovranno essere pagate dai committenti non soltanto per l'imponibile, ma anche per l'Iva. Detta decorrenza è espressamente stabilita dal decreto. Rispetto alla versione iniziale, che non conteneva previsioni al riguardo, la stesura definitiva stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (giorno successivo alla pubblicazione nella *G.U.*), e quindi da oggi 13 luglio 2018. Questa stessa decorrenza, peraltro, era stata ipotizzata da *ItaliaOggi*, in sede di commento del primo testo del decreto. Va osservato che la tecnica redazionale della modifica, operata mediante l'inserimento del nuovo comma 1-sexies nell'art. 17-ter, è sensibilmente diversa, e certamente più lineare, rispetto alla ridondante stesura iniziale, che da un lato abrogava la norma del dl n. 50/2017 che aveva disposto l'abrogazione della norma che escludeva dallo «split payment» i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto, e dall'altro, per buona misura, ribadiva esplicitamente l'esclusione. Per quanto riguarda rettifiche in diminuzione di operazioni fatturate precedentemente in regime di «split payment», le note di variazione, ancorché emesse dopo l'entrata in vigore del provvedimento, dovranno seguire la stessa disciplina dell'operazione originaria; pertanto, l'imposta accreditata con la nota di variazione in diminuzione non formerà oggetto di restituzione al committente da parte del prestatore, che non l'ha incassata, ma rappresenterà un credito del committente nei confronti dell'erario, recuperabile all'atto dei successivi pagamenti dell'Iva. È da osservare che, per effetto della normativa in commento, le p.a. committenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 48-bis del dpr n. 602/73, che fa obbligo agli enti di sospendere i pagamenti a favore di creditori gravati da cartelle esattoriali per importo superiore a 5.000 euro, dovranno ora tenere conto non solo dell'imponibile, come chiarito dalle finanze per le operazioni soggette a «split payment» (circolare n. 13/2018), ma anche dell'Iva dovuta ai prestatori esclusi dal meccanismo speciale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.